di Valerio Pandolfini
Avvocato – diritto d'impresa e farmaceutico

• **NORMATIVE - PARTE 3**

Vendere farmaci online

NELL'ANALISI DELLA NORMATIVA, CI SOFFERMIAMO SUL LOGO IDENTIFICATIVO NAZIONALE, VETRINE VIRTUALI E APP, PREZZI, SCONTI E TRASPORTO DEI PRODOTTI

Il Logo Identificativo Nazionale (LIN) costituisce un elemento fondamentale per la vendita di farmaci *online*. Rappresenta infatti un importante strumento di tutela per il consumatore - consentendogli in ogni fase della procedura di acquisto di verificare se la farmacia è autorizzata a vendere farmaci *online* - e di contrasto alla contraffazione di farmaci e alla vendita illegale. Per queste ragioni, il LIN deve essere apposto su tutte le pagine del sito dedicate appunto alla vendita di farmaci, senza che sia possibile in alcun modo modificarlo graficamente, né unirlo, in tutto o in parte, a qualsiasi oggetto che possa trarre in inganno gli utenti.
È consentito soltanto un eventuale ingrandimento o ridimensionamento proporzionale del LIN per adattarlo alle esigenze grafiche della *web-page*.
La consegna e l'utilizzo del LIN non trasferiscono alla farmacia alcun diritto di proprietà intellettuale sullo stesso; le farmacie non possono quindi affittare, concedere in locazione, cedere o trasferire qualsiasi tipo di diritto relativo al LIN.
Alle farmacie è consentito utilizzare il LIN solo nelle *web-page* dedicate alla vendita di farmaci senza obbligo di ricetta. Ciò significa che le farmacie non possono utilizzare il LIN per altre attività di *e-commerce*, come la vendita a distanza di integratori alimentari, cosmetici, dispositivi medici etc.

Le vetrine virtuali

La legge permette la creazione delle cosiddette "vetrine virtuali" dei farmaci senza ricetta. La farmacia deve tuttavia allestire il proprio sito di vendita distinguendo tra la vendita di prodotti medicinali (Sop e Otc) e la vendita di beni di altra natura (quali ad esempio, parafarmaci, cosmetici ecc.).
Pertanto, le diverse tipologie di beni non possono essere proposte al pubblico in vendita insieme nel-



la stessa pagina (ad esempio, non può essere proposta sulla stessa *web-page* una crema cosmetica accanto ad un antipiretico).
Nelle pagine *web* che promuovono la vendita di farmaci senza ricetta possono essere raffigurate le fotografie o le rappresentazioni grafiche dell'imballaggio esterno o del confezionamento primario dei farmaci. Affinché sia consentito che dall'immagine della confezione sia visibile un messaggio pubblicitario relativo al prodotto, occorre l'autorizzazione del Ministero della Salute ai sensi dell'art.118 D.lgs. n. 219/2006. È possibile inoltre inserire le informazioni sul farmaco fornite dal produttore - ovvero indicazioni, controindicazioni, precauzioni d'impiego, interazioni, avvertenze speciali e gli effetti indesiderati descritti nel foglietto illustrativo - purché riprodotte integralmente e senza modifiche.

Le App

Nella Circolare del 10 maggio 2016, il Ministero della Salute ha chiarito che per la vendita di farmaci online non è consentito l'utilizzo di applicazioni mobili (app) per *smartphone* o *tablet*. Inoltre, sono vietate anche le piattaforme per l'e-commerce (i cosiddetti *Marketplace*), l'utilizzo di siti *web* intermediari, nonché le piattaforme tecnologiche che dal prodotto, scelto dall'utente, risalgono a un venditore selezionato dal sistema.
Secondo il Ministero, tali strumenti, funzionali alla gestione online dei processi di acquisto di farmaci dai siti *web* autorizzati, si pongono in contrasto con il principio che ammette le vendite online unicamente attraverso i siti dei soggetti autorizzati, che devono coincidere con quelli presenti nell'elenco gestito dal Ministero della Salute.
Dunque, non soltanto i farmaci non possono essere venduti su qualsiasi piattaforma di *e-commerce*, ma le stesse farmacie/parafarmacie non possano utilizzare *app*, bensì solo i propri siti *web*.

Prezzi e sconti

Il prezzo dei farmaci senza ricetta venduti online deve essere obbligatoriamente identico a quello praticato all'interno della farmacia. Tale obbligo non riguarda la vendita di tutti gli altri prodotti del settore commerciale (come cosmetici o dispositivi medici), il cui prezzo *online* può differire da quello praticato all'interno della farmacia.
Le farmacie possono praticare sconti su tutti i prodotti e su tutti i medicinali, dandone adeguata preventiva informazione alla clientela e praticando le medesime condizioni a tutti gli acquirenti. Non è invece consentito realizzare sistemi di fidelizzazione dei clienti che comportino discriminazioni fra gli stessi nell'applicazione degli sconti sull'acquisto dei farmaci (ad esempio carte di fedeltà), né applicare alla vendita di farmaci modalità promozionali (quali ad esempio la vendita "3×2").
Ogni riduzione di prezzo deve riportare anche il prezzo precedente applicato prima della decisione relativa a tale riduzione, intendendosi per "prezzo precedente" il prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti l'applicazione della riduzione di prezzo. Se un prodotto è stato immesso sul mercato da meno di 30 giorni, oltre alla riduzione di prezzo occorre indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento.
Nel caso di vendita promozionale - intendendosi per tale un'offerta di prodotti a prezzo ridotto per un periodo di tempo limitato - oltre all'indicazione del nuovo prezzo ridotto e al prezzo normale di vendita applicato in precedenza occorre necessariamente aggiungere la riduzione percentuale rispetto al suddetto prezzo precedente. L'obbligo di indicare la riduzione di prezzo non dev'essere applicata alle vendite sottocosto.



Il trasporto dei medicinali

I medicinali venduti *online* devono essere trasportati in modo da garantirne la corretta conservazione, secondo le Linee guida in materia di buona pratica di distribuzione (Gdp) contenute del D.M. 6 luglio 1999. In particolare:
• il documento di identificazione del medicinale non deve essere smarrito;
• il medicinale non deve contaminare o essere contaminato da altri prodotti o materiali;
• devono essere previste misure adeguate in caso di spargimento di prodotti o rottura dei contenitori;
• il medicinale non deve essere sottoposto a calore diretto, freddo, luce. Umidità o altre condizioni sfavorevoli, né all'attacco di microrganismi o insetti;
• è vietato il trasporto promiscuo con prodotti che possano, in qualsiasi modo, creare pericoli per la sicurezza o l'efficacia dei farmaci;
• tutti i mezzi impiegati per il trasporto dei farmaci devono essere dotati, nel vano di trasporto, di impianti idonei a garantire una temperatura alla quale le caratteristiche dei prodotti non vengano alterate, e devono essere provvisti di adeguata coibentazione, fatti salvi i casi di urgenza o necessità.
Anche per le farmacie *online*, così come previsto nella disciplina generale del commercio elettronico, il rischio di perdita o di danneggiamento dei farmaci si trasferisce al consumatore nel momento in cui quest'ultimo entra materialmente in possesso degli stessi prodotti.
Il Ministero della Salute, all'interno della circolare pubblicata nella giornata del 10 maggio 2016, ha precisato che la farmacia può decidere autonomamente di non far pagare ai clienti le spese di spedizione dei farmaci acquistati al raggiungimento di un certo importo, a condizione, tuttavia, che tale agevolazione sia adottata per tutti i beni venduti *online*, e non solamente per i farmaci.
Inoltre, occorre comunicare sulle pagine del sito *web* se vengono applicate o meno le spese di spedizione per la vendita *online* di farmaci.